

**N. 00010/2009 REG.SEN.**

**N. 00051/2008 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 51 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Demonte Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Inglese e Domenico Palmas, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Aosta, piazza Narbonne, 16;

***contro***

Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso la sede della Regione, Dipartimento Legislativo e Legale, in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1;

***nei confronti di***

Cimo S.r.l. e Montescavi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Carla Chanu e Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Aosta, via Festaz, 31;

Consorzio Stabile Gecoval S.C.R.L., e Italscavi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituitesi in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento con il quale, per quanto consta nella seduta del 19 maggio 2008, la costituenda ATI tra CIMO s.r.l. e Montescavi s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara esperita dalla Regione Valle d'Aosta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di "sistemazione idraulica del torrente Molinaz nel Comune di Pontey”;
- del bando e del disciplinare di gara, “per quanto infra”;
- nonché, come da motivi aggiunti ritualmente notificati alla Regione Valle d'Aosta e depositati in Segreteria il 9 ottobre 2008, del verbale della Commissione giudicatrice relativo alle sedute del 17/03/2008, 26/03/2008, 01/04/2008, 02/04/2008, 07/04/2008 e 18/04/2008 nel corso delle quali si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche;
- nonché, come da secondi motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati in Segreteria l'11 dicembre 2008, del provvedimento dirigenziale 27 novembre 2008 prot. n. 4986 - adottato dall'Assessorato Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica- Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale - avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI tra CIMO s.r.l. e Montescavi s.r.l.;
- di ogni altro atto comunque connesso ai provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cimo S.r.l. e di Montescavi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2009 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

1. – La società Demonte Costruzioni S.r.l. impugna il procedimento di aggiudicazione della gara indetta dalla Regione Valle d'Aosta per l'affidamento dei lavori di “sistemazione idraulica del torrente Molinaz nel Comune di Ponteycon”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (importo a base d’asta di euro 2.025.739,00).

1.a - Con il ricorso – notificato il 22 luglio 2008 alla Regione e alle società CIMO s.r.l. e Montescavi s.r.l., facenti parte della costituenda Associazione temporanea risultata aggiudicataria provvisoria - si espone in fatto che, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, i criteri di valutazione delle offerte erano cinque, così articolati:

A - Organizzazione dei lavori, punti 25 (distinta in: A1 - gestione della viabilità di cantiere, punti 6; A2 - modalità tecniche e temporali di realizzazione dei manufatti, punti 13; A3 - modalità tecniche di esecuzione della strada lungo la Dora Baltea, punti 6);

B - Gestione materiale inerte in esubero, punti 20;

C - Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori, punti 10;

D - Elementi migliorativi del progetto posto a base di gara, punti 15;

E - Prezzo, punti 30.

La ricorrente - risultata prima nell’attribuzione del punteggio relativo ai criteri tecnici “A”, “C” e “D” (con punti 41,4421, su 50 a disposizione) – otteneva invece un punteggio decisamente basso per il criterio “B” (punti 2,9630, su 20 a disposizione): sicché - pur avendo ottenuto un buon punteggio anche con riguardo all’elemento prezzo (con un ribasso del 15,846) - è risultata classificata soltanto al terzo posto con un punteggio complessivo di 65,0286, contro i 70,1404 punti assegnati alla costituenda ATI tra CIMO S.r.l. e Montescavi S.r.l., dichiarata provvisoriamente aggiudicataria.

Si aggiunge ancora in fatto che in data 3 giugno 2008, con atto di significazione, diffida e istanza di accesso, l’Impresa ricorrente segnalava alla Regione l’irragionevolezza del giudizio negativo ottenuto quanto all’elemento “B”, contestando l’aggiudicazione provvisoria all’ATI controinteressata - anche in relazione alla irrituale richiesta di chiarimenti

in ordine all'offerta, effettuata solo nei confronti di alcuni concorrenti e non di altri (tra cui la ricorrente medesima) – e chiedendo la sospensione ed il riesame della procedura, oltre all'accesso alla relativa documentazione.

Si precisa infine che - con nota in data 19 giugno 2008 - la Regione respingeva l'istanza di riesame, differendo l'accesso alla documentazione tecnica.

1.b – Con i motivi di impugnativa si deduce, sotto diversi profili, violazione del bando e del disciplinare di gara, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, disparità di trattamento, ingiustizia e sviamento.

Con ordinanza presidenziale n. 1 del 31 luglio 2008 è stata disposta l'acquisizione di documentazione istruttoria che la Regione ha depositato il 20 agosto 2008.

Alla camera di consiglio del 18 settembre 2008 la decisione sull'istanza cautelare è stata rinviata per consentire la proposizione di motivi aggiunti, notificati il 6 ottobre 2008, con i quali è stato impugnato il verbale della Commissione giudicatrice relativo alle sedute 17/03/2008, 26/03/2008, 01/04/2008, 02/04/2008, 07/04/2008 e 18/04/2008.

La Regione Valle d'Aosta ed il raggruppamento aggiudicatario – costituitisi in giudizio – sostengono l'infondatezza delle censure dedotte e chiedono il conseguente rigetto dell'impugnativa.

Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2008 è stata fissata l'udienza per la trattazione del merito (10 dicembre 2008), successivamente rinviata per consentire la proposizione di altri motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva 27 novembre 2008, prot. n. 4986, adottato dall'Assessorato Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale.

Tali ulteriori motivi aggiunti, insieme ai motivi già dedotti con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, sono stati notificati – il 9 dicembre 2008 - anche al raggruppamento risultato secondo in graduatoria (Consorzio Stabile Gecoal S.C.R.L. e Italscavi S.r.l.) il quale non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 21 gennaio 2009 – rinunciata l'istanza cautelare - la causa è stata ulteriormente discussa e trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. - Oggetto del ricorso è il procedimento di gara indetto dalla Regione – con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per l'aggiudicazione di lavori di sistemazione idraulica di un torrente.

La censura centrale dell'impugnativa – dedotta con il ricorso introduttivo ed ulteriormente sviluppata con i motivi aggiunti - concerne uno solo dei criteri stabiliti dal disciplinare, quello relativo all'elemento "B", che attiene alla "Gestione del materiale in esubero".

L'offerta presentata dalla ricorrente – che ha ottenuto il migliore punteggio con riguardo agli altri elementi tecnici ("A" - Organizzazione dei lavori; "C" - Tempo massimo per l'esecuzione dei lavori; "D" - Elementi migliorativi del progetto posto a base di gara) e un buon punteggio con riguardo all'elemento "prezzo" - sarebbe risultata prima in graduatoria se il punteggio assegnato all'elemento "B" non fosse stato, si sostiene, così illogicamente basso (punti 2,963 sui 20 assegnabili).

Limitatamente a tale ultimo elemento, la ricorrente contesta tanto la disciplina di gara – che non ne avrebbe chiarito i parametri di valutazione – quanto la ragionevolezza e la regolarità del giudizio espresso dalla Commissione.

2. - La censura è infondata in tutti i diversi profili in cui è articolata.

2.a – La disciplina di gara relativa all'elemento "B" ("Gestione del materiale in esubero") sarebbe illegittima perché - si sostiene con il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il terzo ed il quarto motivo aggiunto – il criterio prescelto è troppo generico e non individua con chiarezza i parametri di valutazione che la Commissione avrebbe dovuto seguire in sede di giudizio.

Una tale genericità avrebbe richiesto l'adozione di "criteri motivazionali", secondo quanto stabilito dall'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici): la Commissione di gara, invece, non solo non ha proceduto in tal senso, ma si è limitata ad attribuire punteggi numerici, così rendendo impossibile la ricostruzione

dell'iter logico seguito nella valutazione delle offerte, soprattutto quando – a fronte di offerte sostanzialmente identiche come quelle presentate dalla ricorrente e dal raggruppamento controinteressato – sono stati espressi giudizi tanto differenti.

Sicché – si sostiene – la valutazione compiuta è illegittima per la mancata adozione, da parte della Commissione, di un parametro tecnico, alla cui stregua condurre il confronto tra le diverse soluzioni proposte dai concorrenti.

Va subito escluso che il criterio individuato dal disciplinare di gara con riguardo all'elemento "B" - "Gestione del materiale in esubero" - possa essere definito generico.

Come anticipato in fatto, il punto 9.1 del disciplinare di gara predisposto dall'Amministrazione regionale prevedeva - in modo puntuale – che l'appalto sarebbe stato aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

A - organizzazione dei lavori (punti 25);

B - gestione materiale inerte in esubero (punti 20);

C - tempo massimo per l'esecuzione dei lavori (punti 10);

D - elementi migliorativi del progetto posto a base di gara (punti 15);

E - prezzo (punti 30).

Con riguardo all'elemento "B" - in modo altrettanto puntuale - il medesimo articolo del disciplinare stabiliva che il concorrente avrebbe dovuto indicare "le modalità, i luoghi ed i costi che intende adottare per la gestione del materiale derivante dagli sbancamenti, tenuto conto che dal confronto scavi/riporti risulta un esubero di circa 24.000 mc di materiale".

Contrariamente a quanto si sostiene con il ricorso – e alla stregua dei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458; 17 settembre 2008, n. 4439) - i parametri indicati dal disciplinare ai fini della valutazione delle diverse soluzioni tecniche proposte con le offerte, sono tutt'altro che generici.

Nemmeno può ritenersi che tali parametri avrebbero dovuto essere ulteriormente dettagliati attraverso la specificazione, da parte della Commissione, di criteri motivazionali secondo quanto previsto dall'art. 83, comma, del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “la Commissione giudicatrice, prima della apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando” (terzo periodo).

Va subito rilevato che la parte della disposizione cui si richiama la ricorrente è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, (“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), norma di “adeguamento comunitario” – come si legge nel titolo dell'articolo - che recepisce l'orientamento anche del giudice interno in ordine alla necessità che i criteri siano comunque resi noti ai concorrenti prima della presentazione delle offerte, anche per evitare il pericolo che la commissione possa orientare <<a proprio piacimento ed a posteriori>> l'attribuzione del punteggio e quindi l'esito della gara dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti (v. Cons. St., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4271, che conferma TAR Calabria, Reggio Calabria, 4 settembre 2007, n. 4271).

Ma anche a prescindere da tale rilievo, è comunque decisiva la circostanza che, nella specie, la Commissione di gara - per la valutazione dell'elemento tecnico in esame - ha stabilito di avvalersi del metodo del confronto a coppie.

Si legge infatti nel verbale di cui alle sedute 17 marzo-18 aprile 2008 che “la valutazione degli elementi contraddistinti dalle lettere A, B e D sarà effettuata con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee-guida di cui all'allegato A del d.P.R. n.554/99” (il cui testo viene riportato nel verbale medesimo).

Questo metodo – come ha rilevato la giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 5 luglio 2007, n. 3814) – <<si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre “..al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell'offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le

altre offerte concorrenti” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 4 luglio 2002, n. 3261), e per conseguenza “...la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione...” (cfr. Cons. St., sez. V, 28 giugno 2002, n. 3566) >>.

La giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458) ha inoltre sottolineato che - una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, o quando essa non sia revocata in dubbio, non essendone dimostrato un uso distorto o irrazionale - è escluso ogni sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati, proprio con particolare riguardo ai punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il 'grado di preferenza' che la commissione ha accordato ad una certa soluzione tecnica.

Sul punto si è infatti osservato che <<la "motivazione" delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto tra ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima un'indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici . . . e non richiede alcuna estrinsecazione logico-argomentativa della preferenza. Né, una volta che il raffronto sia stato ritualmente condotto per tutti gli elementi qualitativi previsti dal bando e dal disciplinare . . . e che, in base ai coefficienti risultanti dal confronto a coppie siano stati assegnati i punteggi pure predeterminati dal bando e dal disciplinare per ciascun elemento, può esigersi un'ulteriore "motivazione" estrinsecativa di un giudizio valutativo che è insito nell'assegnazione delle preferenze, dei coefficienti e in quella consequenziale del punteggio; o pretendersi che siano enucleati criteri comparativi ulteriori e diversi da quelli risultanti dal sistema delle preferenze applicati agli elementi qualitativi prefissati>> (Cons. St., n. 458/2007, cit.).

Nella specie dunque – tenuto conto della puntuale articolazione dei criteri di giudizio definiti dalla disciplina di gara – la valutazione espressa con la sola attribuzione del punteggio non può essere ritenuta insufficiente (Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3436, ove l'apprezzamento circa l'adeguatezza della motivazione viene correlato al grado di specificazione dei criteri e sottocriteri applicati).



2.b – Con un secondo ordine di censure (primo motivo del ricorso introduttivo e sesto motivo aggiunto) si deduce l'illogicità del punteggio attribuito dalla Commissione all'elemento "B" con riguardo all'offerta presentata dalla società ricorrente.

Si sottolinea che, con riferimento all'elemento della "Gestione del materiale in esubero", il disciplinare si limitava a richiedere l'indicazione di modalità, luoghi e costi per la gestione del materiale derivante dagli sbancamenti.

E si sostiene che l'offerta presentata dalla ricorrente – formulata nel rispetto di quanto richiesto dal disciplinare - era approfondita, chiara ed articolata nei tre criteri indicati.

Di conseguenza, del tutto illogica sarebbe l'attribuzione all'offerta presentata dalla ricorrente di un punteggio così inspiegabilmente basso (punti 2,963 sui 20 assegnabili).

Ad escludere la fondatezza della censura è sufficiente il confronto tra le diverse offerte presentate, ed in particolare tra quella della società ricorrente, quella dell'ATI controinteressata (che ha ottenuto punti 13,5185) e quella della G.R.M. Costruzioni S.r.l. che ha ottenuto il punteggio massimo (20 punti).

Come si ricava dalla lettura degli atti – e dalla stessa censura - nell'offerta la ricorrente si è limitata ad indicare:

- a) quanto alle "modalità di gestione", la tipologia e il numero dei mezzi impiegati per l'esecuzione degli scavi e per il trasporto del materiale di scavo a valle;
- b) quanto ai "luoghi di gestione", la Cava individuata per il deposito temporaneo e il ritiro di sabbia e ghiaia ("Cava Nuova Zerbion" a Chatillon), nonché un'ipotesi subordinata;
- c) quanto ai "costi di gestione", il deposito temporaneo a titolo gratuito presso la Cava, un costo eventuale di € 5.000, qualora il materiale non fosse trasformabile in sabbia e ghiaia presso tale deposito temporaneo; un costo di € 500 per l'affitto del terreno per la collocazione dei massi e di € 2.500 per il ripristino del terreno stesso (con un costo totale variabile da € 3.000 a € 8.000).

Risulta invece che l'offerta del raggruppamento controinteressato – che pure ha indicato la medesima “Cava Nuova Zerbion” come area di stoccaggio – oltre alle indicazioni richieste dal disciplinare, contiene alcune specifiche soluzioni studiate al fine di contenere quanto più possibile l'impatto della gestione del materiale in esubero sulla viabilità pubblica (anche evitando la “creazione di polvere” e il “rilascio di materiali dalle gomme dei mezzi”). In particolare sono state proposte:

- l'utilizzazione, ai fini dello stoccaggio di parte del materiale in esubero, di un'area interna al cantiere, in sinistra orografica del torrente, attraverso la realizzazione di un guado per permettere il transito degli autocarri senza compromissione del normale deflusso delle acque;

- la realizzazione di una “piazzola, con pavimentazione in massicciata di ghiaione di grossa granulometria in cui gli automezzi possono lavare i copertoni” e l'eliminazione, “attraverso il lavaggio del manto stradale della viabilità prossima al cantiere, delle polveri che si verranno a creare tramite il deposito del materiale eventualmente sfuggito al lavaggio o depositato dal carico”;

- la puntuale indicazione delle fasi di realizzazione nelle quali può essere riutilizzato il materiale in esubero (“nuove arginature, scogliere; setto in pietrame sez. 4, parte alta, scogliera di contenimento area golenale; rilevati e prolungamento della pista poderale-parte alta; pietrame di parametro a vista di valle della briglia selettiva: pietrame per fondazioni”).

Le differenze riscontrate tra le due soluzioni non rendono illogica l'attribuzione di circa 10 punti in più all'offerta del raggruppamento controinteressato.

Così come – considerata la soluzione proposta da G.R.M. Costruzioni S.r.l., ed in particolare l'allegato “Studio di fattibilità per bonifica agraria” con cui si propone una vera e propria bonifica ambientale di aree site nelle vicinanze del cantiere – del tutto ragionevole è l'attribuzione a tale offerta del punteggio massimo previsto per la gestione del materiale in esubero (e dunque di 7 punti in più rispetto al punteggio attribuito al raggruppamento controinteressato).

Le differenze appena evidenziate consentono di ritenere infondato il profilo della censura con cui si sostiene che la valutazione della Commissione si sarebbe basata sul solo aspetto economico.

Quanto alla lamentata circostanza che la Commissione ha chiesto ad alcune imprese soltanto – al raggruppamento controinteressato e ad altri due concorrenti – di confermare che i costi di gestione del materiale in esubero non sarebbero stati posti a carico della Regione, è sufficiente osservare che tale richiesta, come emerso nel corso della discussione in udienza, è stata rivolta a quelle sole imprese la cui offerta non era chiara sul punto, e dunque all'unico fine di evitare equivoci, soprattutto in relazione a soluzioni che avrebbero potuto comportare oneri particolarmente rilevanti per le imprese medesime.

Vanno disattesi anche i profili della censura con cui si lamenta la mancata esclusione di concorrenti che non hanno indicato il luogo di smaltimento del materiale in esubero (Godino Scavi), ovvero i costi della gestione (Verde Alpi e raggruppamento Icoval): ad escludere la fondatezza del motivo, basta il rilievo che tali carenze nella formulazione dell'offerta – se certamente potevano incidere (come in effetti si è verificato) sull'assegnazione dei relativi punteggi – non potevano invece comportare l'esclusione dalla gara, perché non prevista dalla *lex specialis*.

E' poi da aggiungere – come rileva nell'ultima memoria il raggruppamento controinteressato (richiamando Cons. St., sez. V, n. 458/2007, cit.) – che l'eventuale esclusione di alcuni concorrenti nell'ambito del confronto a coppie, non avrebbe comunque comportato la rinnovazione dell'intera procedura.

2.c – Con l'ultimo gruppo di censure (quinto motivo aggiunto) si contestano le modalità di verbalizzazione delle operazioni di gara.

In particolare si lamenta la mancata indicazione della data di compilazione del verbale, che non sarebbe comunque ricavabile “aliunde”; si aggiunge poi che il verbale è in ogni caso stato redatto ad operazioni ultimate, in violazione dei principi di contestualità e di ragionevole contiguità della verbalizzazione; si rileva ancora che in un unico verbale sono stati “condensati” gli esiti di ben sei sedute diverse (svoltesi nel periodo 17 marzo-18 aprile 2008).

Ad escludere la fondatezza dei motivi è sufficiente il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la mancata indicazione della data della effettiva e materiale verbalizzazione è da considerarsi irregolarità meramente formale in quanto ciò che rileva è la data in cui si è svolta la seduta, ben potendo i relativi verbali essere redatti e firmati in un momento successivo rispetto alle operazioni oggetto di attestazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1575).

Quanto invece al riferimento del verbale a più sedute di gara, deve ritenersi che - quando la verbalizzazione non contestuale sia effettuata “entro un termine ragionevolmente breve” dal compimento delle attività oggetto di attestazione - “nulla impedisce ad una commissione di gara di redigere un unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate” (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4463): nella specie l’aggiudicazione provvisoria (19 maggio 2008) è avvenuta un mese dopo la data dell’ultima seduta di gara (18 aprile 2008).

Va d’altra parte aggiunto che – come osserva la difesa della Regione – proprio la tipologia del metodo prescelto, quello del confronto a coppie, esclude valutazioni collegiali per un determinato numero di sedute.

Quanto poi al profilo della censura con cui si lamenta l’eccessiva brevità del tempo dedicato dalla Commissione all’esame delle singole offerte (circa 15 minuti), si tratta di affermazione priva di riscontro, tenuto conto che dal verbale si ricava che 11 offerte sono state valutate nel corso di sei sedute, della durata media di quasi tre ore ciascuna.

E’ infondato da ultimo anche il motivo con cui si lamenta la mancata adozione delle necessarie cautele ai fini della custodia delle offerte.

Anche sul punto l’orientamento della giurisprudenza è consolidato nel ritenere l’irrilevanza di censure in tal senso quando – come nella specie – non siano sorrette da elementi utili a far presumere che possa effettivamente essersi verificato un fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura – come la sottrazione o la sostituzione dei plichi - quale conseguenza dell’asserito difetto di custodia (Cons. St., sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973).

3. – L’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti consente di prescindere dalle eccezioni formulate dall’Amministrazione regionale con

cui si deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo - per genericità - nella parte in cui impugna il bando ed il disciplinare di gara, nonché l'irricevibilità del ricorso medesimo e dei motivi aggiunti, per la tardiva impugnazione della disciplina di gara.

4. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese e le competenze di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento – a favore della Regione Valle d'Aosta e del raggruppamento Cimo S.r.l.-Montescavi S.r.l. - delle spese e delle competenze del giudizio, liquidate in Euro 5.000 (cinquemila) ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prospero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO